

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2805 di mercoledì 29 febbraio 2012

Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione

Approvato l'Accordo Stato Regioni, in attuazione del D.Lgs. 81/08, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione: i requisiti minimi della formazione, anche in e-learning.

La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L'accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.

L'Accordo fa parte dei numerosi provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che ancora mancano per la sua completa attuazione (si veda il riepilogo delle attività in corso di elaborazione dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e l'intervista di PuntoSicuro al Dott. Lorenzo Fantini del Ministero del Lavoro in merito ai decreti attuativi attesi).

Il recente accordo arriva a completamento del precedente del 21 dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che non disciplina la formazione "prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari". Questo accordo è quindi in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 "Informazione, formazione e addestramento" in merito all'uso delle attrezzature di lavoro.

L'Accordo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto indicato al punto 13 dell'Allegato A, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.

Ma è però previsto un ulteriore tempo limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi.

L'accordo riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti (si veda il punto 9 formazione pregressa), prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20050] ?#>

Le attrezzature di lavoro individuate

In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori l'Accordo prevede questo elenco:

- a. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- b. Gru a torre
- c. Gru mobile
- d. Gru per autocarro
- e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti "muletti"
- f. Trattori agricoli o forestali
- g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- h. Pompe per calcestruzzo.

I soggetti formatori

Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dall' accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, questo nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che solo alcuni soggetti formatori possono erogare la formazione:

oltre a quelli istituzionali (Il Ministero del lavoro, l'Inail, le Regioni e le Province, ecc) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1 dell'accordo.

Sono inoltre abilitati gli **enti di formazione accreditati** presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il percorso formativo

Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.

Per alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità **e-learning**: modulo giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della tipologia di attrezzature).

Attrezzatura	modulo teorico (ore)	modulo pratico (ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)	4	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatori idrauliche	4	8
Gru a Torre	8	4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basse e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	8	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili (corso base)	7	7
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	4	4
Trattori agricoli o forestali	3	5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatori, terne, autoribaltabili a cingoli	4	6 per escavatori idraulici 6 per escavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
Pompe per calcestruzzo	7	7

La durata della validità dell'abilitazione e l'aggiornamento della formazione

L'Accordo prevede che l'abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell'attestazione dell'abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti

previsti dai moduli pratici.

Pietro de' Castiglioni

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it